

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2023/818 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 aprile 2023

che modifica l'indirizzo (UE) 2019/671 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (BCE/2023/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») che operano quali agenti finanziari ai sensi dell'articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, come precisato nell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽¹⁾. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30) ⁽²⁾ ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando il limite massimo alla remunerazione applicabile a tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all'euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.
- (2) Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1° maggio 2023 il limite massimo alla remunerazione applicabile a tali depositi detenuti presso le BCN sarà adeguato in modo tale che riguardo ai depositi delle amministrazioni pubbliche diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento esso sia fissato all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base e che sia eliminata la possibilità di una remunerazione più favorevole dei depositi delle amministrazioni pubbliche fino a una determinata soglia. La presente decisione mira a incentivare una riduzione graduale e ordinata dei depositi detenuti presso le BCN, minimizzando così il rischio di effetti negativi sul funzionamento del mercato e assicurando la regolare trasmissione della politica monetaria.
- (3) Il 12 maggio 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre da un anno a due anni la frequenza della valutazione dell'attuazione dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) che la Banca centrale europea (BCE) deve presentare al Consiglio direttivo. Di conseguenza, è opportuno che anche la frequenza con cui le BCN informano la BCE delle relative disposizioni organizzative sia ridotta da un anno a due anni.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) (GU L 236 I del 13.9.2022, pag. 1).

- «4. Le BCN informano la BCE delle misure adottate in conformità al presente articolo una volta ogni due anni.»;
- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi:
- a) nel caso di depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in euro, diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento:
 - i) per i depositi delle amministrazioni pubbliche overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti meno 20 punti base;
 - ii) per i depositi delle amministrazioni pubbliche a termine, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con scadenza comparabile meno 20 punti base ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti meno 20 punti base;
 - b) nel caso di depositi delle amministrazioni pubbliche denominati in altre valute, diversi dai depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento, per la valuta interessata un metodo comparabile a quello stabilito per i depositi denominati in euro, come stabilito alla lettera a);
 - c) nel caso di depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento, i) lo zero per cento e ii) il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti, se superiore o, se disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti con scadenza comparabile, a seconda dei casi.»;
- 3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. Una volta ogni due anni, la BCE predispone una valutazione dell'attuazione del presente indirizzo nei due anni precedenti e la sottopone al Consiglio direttivo.».

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 1° maggio 2023. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure di cui all'articolo 1, punto 2, entro e non oltre il 17 aprile 2023.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 aprile 2023

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
